



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

UFFICIO III Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziarie
e attività contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio

Circolare F.L. n. 17

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
PEC: iga@pec.interno.it

SEDE

OGGETTO: Integrazione e rettifica delle circolari n. FL 15 e FL 16 del 2020 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del **20 e 21 settembre 2020**.

§ 1. - Premessa

Nelle circolari n. FL 15 e FL 16 del 2020, in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020, nel caso di abbinamento del referendum con altri tipi di votazione, è stato fatto riferimento, per la determinazione dei compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione, all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha innovato la normativa vigente facendo coincidere, per la particolare situazione epidemiologica, le consultazioni elettorali con quella referendaria.

In particolare, con il comma 3, che sottolinea il caso di concentrazione delle scadenze elettorali, viene stabilito che si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione, che sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

§ 2. - Modifiche alle circolari n. FL 15 e FL 16 del 2020

Alla luce dell'evidenziata novella normativa la lettera *a2* del paragrafo 2 della circolare n. FL 15/20 è sostituita da quella sotto riportata, mentre la lettera *a3* è soppressa.

a2. Svolgimento del referendum popolare confermativo abbinato con altre votazioni (da 2 a 4 schede)

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente al referendum popolare confermativo le elezioni regionali previste nelle Regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, le elezioni comunali, e nei collegi uninominali 03 della Sardegna e 09 del Veneto le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha stabilito che si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione, che sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Pertanto, gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori) per le consultazioni elettorali del prossimo 20 e 21 settembre 2020, sono quelli previsti dai commi da 1 a 3 del sopra richiamato articolo 1 della n. 70 del 1980, così composti:

- **Seggi ordinari**



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

a) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **o** alle elezioni regionali **o** comunali (**2 schede**)

- Presidenti€ 187,00
- Scrutatori e Segretari€ 145,00

b) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **e** alle elezioni regionali **o** comunali (**3 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni regionali e comunali (**3 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni comunali e circoscrizionali (**3 schede**)

- Presidenti€ 224,00
- Scrutatori e Segretari€ 170,00

c) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **e** alle elezioni regionali **e** comunali (**4 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni regionali e comunali **e** circoscrizionali (**4 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e alle elezioni comunali e circoscrizionali (**4 schede**)

- Presidenti€ 261,00
- Scrutatori e Segretari€ 195,00

▪ **Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)**

- Presidenti€ 90,00
- Scrutatori e Segretari€ 61,00

Analogamente il paragrafo 2 della circolare n. FL 16/20 è sostituito dal seguente:

§ 2. - Misure ed attribuzione

Per le competenze ai componenti dei seggi dove si svolge il solo referendum popolare confermativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate.



▪ **Seggi ordinari**

- Presidenti€ 130,00
- Scrutatori e Segretari€ 104,00

▪ **Seggi speciali**

- Presidenti€ 79,00
- Scrutatori e Segretari€ 53,00

Per le competenze ai componenti dei seggi in cui, oltre al referendum popolare confermativo si svolgono le elezioni amministrative o le elezioni suppletive per il Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma da 1 a 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate:

▪ **Seggi ordinari**

- a) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **o** alle elezioni regionali **o** comunali (**2 schede**)

- Presidenti€ 187,00
- Scrutatori e Segretari€ 145,00

- b) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **e** alle elezioni regionali **o** comunali (**3 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni regionali **e** comunali (**3 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni comunali **e** circoscrizionali (**3 schede**)

- Presidenti€ 224,00
- Scrutatori e Segretari€ 170,00

- c) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **e** alle elezioni regionali **e** comunali (**4 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni regionali **e** comunali **e** circoscrizionali (**4 schede**) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica **e** alle elezioni comunali **e** circoscrizionali (**4 schede**)

- Presidenti€ 261,00
- Scrutatori e Segretari€ 195,00



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

▪ **Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)**

- Presidenti € 90,00
- Scrutatori e Segretari € 61,00

§ 3. - Introduzione delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19

L'articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, estende alle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, tramite i seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

Ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali COVID-19 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento nelle misure di seguito indicate:

▪ **Seggi elettorali ospedaliere COVID-19**

a) referendum popolare confermativo (1 schede)

- Presidenti € 195,00
- Scrutatori e Segretari € 156,00

b) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica o alle elezioni regionali o comunali (2 schede)

- Presidenti € 281,00
- Scrutatori e Segretari € 218,00

c) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e alle elezioni regionali o comunali (3 schede) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni regionali



e comunali (3 schede) ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni comunali e circoscrizionali (3 schede)

- Presidenti € 336,00
- Scrutatori e Segretari € 255,00

d) referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e alle elezioni regionali e comunali **(4 schede)** ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni regionali e comunali e circoscrizionali **(4 schede)** ovvero referendum popolare confermativo abbinato alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e alle elezioni comunali e circoscrizionali **(4 schede)**

- Presidenti € 392,00
- Scrutatori e Segretari € 293,00

▪ **Seggi speciali COVID-19**

- Presidenti € 135,00
- Scrutatori e Segretari € 92,00

§ 4. - Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 settembre 2020, ha approvato un decreto-legge, in corso di pubblicazione, che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

In considerazione della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.

Le operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali devono essere sostenute sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020.

Tale Protocollo prevede che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata la pulizia approfondita dei locali, compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, operazione che va ripetuta al termine di ciascuna delle giornate



elettorali, nel rispetto delle norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto.

Durante le operazioni di voto occorre che siano effettuate periodici interventi di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto (tavoli, cabine elettorali, servizi igienici).

Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà criteri e modalità di riparto del predetto fondo.

§ 5. - Competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento dei ballottaggi

Pervengono numerose richieste di chiarimenti da parte di enti locali relative al rimborso erariale dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali nel caso in cui, qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si debba procedere ad un secondo turno elettorale la seconda domenica successiva a quella del primo.

Al riguardo si richiama il disposto del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, secondo cui le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali e comunali sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nei successivi commi da 4 a 7 del medesimo articolo 17 della legge n. 136 del 1976 viene indicato che in qualunque caso di contemporaneità di elezioni tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Nel caso del ballottaggio il turno elettorale viene ripetuto in una data già definita in precedenza che, normalmente, non coincide con altra votazione, configurandosi l'ipotesi del sopra citato comma 2 dell'articolo 17.

Anche nel caso in cui, per questa atipica tornata elettorale 2020, si dovesse rivotare sia per eleggere il Presidente di una Regione che per il Sindaco, negli enti interessati dal rinnovo di entrambe le cariche, gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei Comuni sono a loro carico, eventualmente divisi a metà se chiamati contemporaneamente al voto.

Il Direttore Centrale
(Colaiani)



Firmato digitalmente da:
ANTONIO COLAIANNI
Ministero dell'Interno
Firmato il 11/09/2020 21:43
Seriale Certificato: 8354
Valido dal 27/06/2019 al 27/06/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA